



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 48 Del 14-07-23

Oggetto: DEBITO FUORI BILANCIO DA PARCELLA DI PROFESSIONISTA. RICONOSCIMENTO EX ART. 194 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000

L'anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 21:20 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CIARAPICA FABRIZIO	P	RENZI NICOLO'	P
TROIANI FAUSTO	P	POLVERINI FABIOLA	P
PANTELLA ROBERTO	P	POLLASTRELLI GIORGIO JUNIOR	P
TIBERI ROBERTO	P	PAGLIALUNGA MIRELLA	A
NORI PAOLO	A	MICUCCI FRANCESCO	P
RUFFINI ANDREA	P	ROSATI YURI	A
FONTANA PAOLA	P	IEZZI LIDIA	P
CROCETTI GIANLUCA	P	MANCINI ROBERTO	P
CAMPETELLI PAOLA	P	MURRI LETIZIA	P
TURCHI PIERPAOLO	P	GISMONDI PIERO	A
MERCURI MARINO	P	SQUADRONI SILVIA	P
CAPOZUCCA PIERLUIGI	P	BIANCHI LAVINIA	P
CROIA PIERO	A		

ne risultano presenti n. 20 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor TROIANI FAUSTO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Morosi Sergio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

RUFFINI ANDREA
CAMPETELLI PAOLA

Immediatamente eseguibile S	Soggetta a controllo N
-----------------------------	------------------------

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 29-06-2023

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 20-06-2023

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio

 Firmato

Sono presenti gli assessori: Morresi Claudio, Gironacci Manola, Cognigni Giuseppe, Caldaroni Francesco, Belletti Roberta, Capponi Barbara.

Sull'argomento in discussione l'assessore Morresi illustra il seguente documento istruttorio.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

PREMESSO CHE:

- le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese sono disciplinate dall'art. 191 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

CONSIDERATO CHE l'articolo 194 del TUEL descrive le fattispecie dei debiti fuori bilancio per le quali l'Ente locale può provvedere al riconoscimento di legittimità. Il Consiglio Comunale, infatti, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 del Testo Unico ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO CHE:

- con riferimento ai requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'Interno ha indicato questi caratteri:

- * certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- * liquidità, nel senso che dev'essere individuato il soggetto creditore, il debito deve essere definito nel suo ammontare e l'importo deve essere determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- * esigibilità, nel senso che il pagamento non deve essere dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso degli anni l'Ente ha dovuto affrontare numerosi contenziosi per tutelare le proprie ragioni ed i propri diritti sia di fronte alla Magistratura Ordinaria (Tribunale e Corte di Appello), che di fronte al Giudice Amministrativo (TAR e Consiglio di Stato);
- in tali giudizi, che per lo più lo hanno visto resistente, l'Ente ha affidato, tramite specifici atti di incarico, la propria difesa a diversi Avvocati di fiducia con il criterio della rotazione e della specializzazione del professionista nella materia oggetto del contendere;
- è accaduto spesso che gli impegni di spesa assunti (nei limiti delle disponibilità consentite dagli stanziamenti di bilancio nel capitolo di competenza) con i suddetti atti di incarico, siano risultati non sufficienti per il pagamento delle parcelle presentate dagli Avvocati a conclusione dell'incarico;
- per la maggior parte, tra l'altro, si tratta di cause per le quali la domanda di controparte è stata respinta, ma con compensazione delle spese tra le parti, per cui il Comune si ritrova a sopportare l'onere economico della parcella legale pur non risultando soccombente nel giudizio;

PRECISATO CHE i debiti di cui si tratta, derivanti da parcelle di Avvocati, rientrano nella fattispecie di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000, come evidenziato nelle deliberazioni della Corte dei Conti n. 2/2007 (sez. reg. Sardegna), n. 7/2008 (sez. reg. Veneto) e n.132/2010 (sez. reg. Toscana) che si è occupata della configurabilità quali debiti fuori bilancio legittimamente riconoscibili di talune fattispecie non esplicitamente contemplate dall'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 quali, appunto le maggiori somme dovute, rispetto all'originario impegno di spesa assunto, per prestazioni professionali, quali quelle sopraindicate;

EVIDENZIATO CHE occorre, pertanto, sottoporre al Consiglio Comunale, per il riconoscimento della legittimità, il debito fuori bilancio derivante dalla parcella presentata dallo Studio Legale Ciaffi per l'attività di difesa e di assistenza svolte dall'Avv. Andrea Calzolaio nel procedimento TAR Marche R.G. 294/2006 F. G. - F. E. - F. L./ Comune, di seguito descritto:

- questa Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 206 del 02.05.2006 ha deciso di costituirsi nel giudizio R.G. 294/2006 promosso dinanzi al TAR Marche da F. G., F. E. e F. L per l'annullamento del provvedimento prot. 6589/2006 con il quale era stato negato il permesso di costruire relativo a lavori di realizzazione di un edificio residenziale in V. Friuli angolo V. Sicilia, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennizzo per reiterazione di vincolo espropriativo e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni;

- con successiva determinazione n. 115 del 06.05.2006, R.G.796, è stato conferito incarico di patrocinio legale all'Avv. Andrea Calzolaio dello Studio Legale Ciaffi;

- recentemente, l'Avv. Calzolaio con nota del 05.05.2023, assunta al protocollo generale al n. 30264 dell'08.05.2023 ha trasmesso la sentenza n. 274/2023 pubblicata il 05.05.2023 con la quale il TAR Marche ha respinto il suddetto ricorso con riguardo alla domanda impugnatoria e alla domanda risarcitoria, prendendo, altresì, atto della rinuncia dei ricorrenti alla domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennizzo per reiterazione di vincolo espropriativo, condannando inoltre gli stessi ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore del Comune delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge;

- di seguito, con nota del 10.05.2023 assunta al protocollo generale al n. 31361 dell'11.05.2023, il Legale, oltre ad evidenziare che all'epoca del conferimento dell'incarico non era prassi del Comune richiedere il preventivo e che, pertanto, l'importo assunto per l'impegno di spesa è risultato sufficiente solo per la liquidazione di un acconto, ha presentato, applicando lo scaglione più basso del valore indeterminabile, nota spese a saldo per l'attività di assistenza e difesa pari ad € 10.000,00, oltre accessori e, quindi, € 12.688,00;

CONSIDERATO CHE la spesa di cui si tratta ricade nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'Ente che ha tratto un indubbio vantaggio dalla prestazione professionale ricevuta dall'Avvocato per la difesa dei propri interessi istituzionali;

RITENUTO, pertanto, di riconoscere come debito fuori bilancio la somma di € 12,688,00, comprensiva di rimborso forfettario 15%, IVA e CAP, quale saldo competenze per l'attività di difesa e di assistenza prestate dall'Avv. Andrea Calzolaio dello Studio Legale Ciaffi nel procedimento TAR Marche R.G. 294/2006 F. G. / Comune,

EVIDENZIATO CHE il pagamento verrà effettuato successivamente con apposita determinazione del Dirigente Settore I, a seguito della trasmissione della relativa fattura elettronica da parte dello Studio Legale Ciaffi;

PRECISATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento U.E. 2016/679 e del combinato disposto degli art. 2 ter, 2 sexies, 2 septies e 2 octies del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18 le controparti del procedimento sopra descritto vengono indicate nel presente atto soltanto con le iniziali del nome per ragioni di garanzia di protezione dei dati personali in relazione a motivi di tutela della riservatezza e della privacy;

- l'ulteriore necessità di individuare in modo certo i soggetti viene garantita dal fatto che i suddetti dati vengono indicati in modo completo nella sentenza TAR Marche n. 274/2023 pubblicata il 05.05.2023 trasmessa dall'Avv. Calzolaio con nota del 05.05.2023, prot n. 30264 dell'08.05.2023, entrambe contenute nella cartellina istruttoria, ma che non vengono materialmente allegate all'esemplare destinato alla pubblicazione all'albo pretorio online;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000;

PRESO ATTO del visto attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 06/07/2023, espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 il debito fuori bilancio di € 12.688,00 relativo alla parcella a saldo presentata dallo Studio Legale Ciaffi per l'attività di assistenza e di difesa prestate dall'Avv. Andrea Calzolaio nel procedimento TAR Marche R.G. 294/2006, descritto in premessa, promosso da F. G., F. L. e F

- di finanziare, pertanto, la somma di € **12.688,00** al CAP. 139.1 BIL. 2023;

- di demandare al Dirigente del Settore I, per quanto di competenza, di provvedere alla liquidazione della parcella con apposito atto dirigenziale a seguito trasmissione della relativa fattura elettronica da parte dello Studio Legale Ciaffi;

- di precisare che ai sensi delle norme vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso, a cura del Segretario Generale, alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti - Ancona;

- di precisare, altresì, che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento U.E. 2016/679 e del combinato disposto degli art. 2 ter, 2 sexies, 2 septies e 2 octies del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18 le controparti del procedimento TAR Marche R.G. 294/2006, in premessa descritto, vengono indicate nel presente atto soltanto con le iniziali del nome per ragioni di garanzia di protezione dei dati personali in relazione a motivi di tutela della riservatezza e della privacy e che l'ulteriore necessità di individuare in modo certo i soggetti viene garantita dal fatto che i suddetti dati vengono indicati in modo completo nella sentenza TAR Marche n. 274/2023 pubblicata il 05.05.2023 trasmessa dall'Avv. Calzolaio con nota del 05.05.2023, prot n. 30264 dell'08.05.2023, entrambe contenute nella cartellina istruttoria, ma che non vengono materialmente allegate all'esemplare destinato alla pubblicazione all'albo pretorio online;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. "" ""

Quanto sopra premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminato il documento istruttorio sopra riportato;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, c. 1° del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:
 - voti favorevoli: n. 14
 - voti contrari: n. 6 (Bianchi, Iezzi, Mancini, Micucci, Murri, Squadroni)
 - astenuti: //

DELIBERA

- di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 il debito fuori bilancio di € 12.688,00 relativo alla parcella a saldo presentata dallo Studio Legale Ciaffi per l'attività di assistenza e di difesa prestate dall'Avv. Andrea Calzolaio nel procedimento TAR Marche R.G. 294/2006, descritto in premessa, promosso da F. G., F. L. e F
- di finanziare, pertanto, la somma di € **12.688,00** al CAP. 139.1 BIL. 2023;
- di demandare al Dirigente del Settore I, per quanto di competenza, di provvedere alla liquidazione della parcella con apposito atto dirigenziale a seguito trasmissione della relativa fattura elettronica da parte dello Studio Legale Ciaffi;
- di precisare che ai sensi delle norme vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso, a cura del Segretario Generale, alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti - Ancona;
- di precisare, altresì, che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento U.E. 2016/679 e del combinato disposto degli art. 2 ter, 2 sexies, 2 septies e 2 octies del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18 le controparti del procedimento TAR Marche R.G. 294/2006, in premessa descritto, vengono indicate nel presente atto soltanto con le iniziali del nome per ragioni di garanzia di protezione dei dati personali in relazione a motivi di tutela della riservatezza e della privacy e che l'ulteriore necessità di individuare in modo certo i soggetti viene garantita dal fatto che i suddetti dati vengono indicati in modo completo nella sentenza TAR Marche n. 274/2023 pubblicata il 05.05.2023 trasmessa dall'Avv. Calzolaio con nota del 05.05.2023, prot n. 30264 dell'08.05.2023, entrambe contenute nella cartellina istruttoria, ma che non vengono materialmente allegate all'esemplare destinato alla pubblicazione all'albo pretorio online.

Segue la votazione per l'attribuzione dell'immediata eseguibilità.

Dalla stessa emerge il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 14
- voti contrari: n. 6 (Bianchi, Iezzi, Mancini, Micucci, Murri, Squadroni)
- astenuti: //

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La trascrizione integrale riferita al presente punto all'o.d.g. è conservata in atti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Comunale
Morosi Sergio

Il Presidente
TROIANI FAUSTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dal 07-09-23 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000

Civitanova Marche, li 07-09-23

Segretario Comunale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-07-23 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 14-07-23

Segretario Comunale
Morosi Sergio